

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

FINALIZZATO ALL'INIZIATIVA COMUNALE "ADOTTA UNA FIORIERA"

Lotto/i n. _____

Atto n. _____ del _____

Premesso che:

- con atto notaio Federico Tassinari n. 51415/2012 il Comune di Imola (c.f. 00794470377, dato comunicato ai sensi dell'art. 8 c. 3 DL 333/1992) ha conferito alla società BeniComuni Srl, con sede in Imola, via Poiano n. 11, il ramo d'azienda relativo al settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Patrimonio, con efficacia dal 1° gennaio 2013, affidando in concessione la gestione e manutenzione del Patrimonio immobiliare del Comune di Imola, oggetto del Disciplinare di Servizio Rep. n. 1106 del 29/12/2014;
- con atto notarile del 31/3/2017 BeniComuni srl è stata incorporata per fusione in Area Blu spa;
- nell'ambito di tale trasferimento, rientra anche la capacità di Area Blu spa a sottoscrivere i contratti inerenti il patrimonio del Comune di Imola;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale e di AreaBlu s.p.a. coinvolgere privati e associazioni nella cura e miglioramento dell'immagine della Città, attivando forme di collaborazione nel quadro di un reciproco vantaggio;
- nell'ottica di tale collaborazione AreaBlu s.p.a. ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all'iniziativa comunale "Adotta una fioriera";
- a seguito della pubblicazione di tale avviso sono state raccolte le offerte e sono stati scelti i soggetti che si

area blu spa

Sede legale via Mentana 10, 40026 Imola (Bologna)

tel 0542 24762 fax 0542 24763

Sede via Poiano 11, 40026 Imola (Bologna)

tel 0542 642336 fax 0542 642144

C.F. e P.IVA n. 00828601203 - Numero REA BO-368007 - Capitale sociale € 7.097.440,68 i.v.

e-mail areablu@areablu.com - p.e.c. areablu@cert.areablu.com - <http://www.areablu.com>

occuperanno della manutenzione delle varie Fioriere; in particolare per la Fioriera in oggetto è risultato aggiudicatario il sottoscrittore del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

AreaBlu s.p.a., C.F./P.IVA 00828601203, con sede legale in Imola Via Mentana n. 10, rappresentata nel presente atto da _____, nato a _____ (_____) il _____, in qualità di _____, in virtù della delega in data _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

E

_____, con residenza/domicilio/sede legale in Imola via _____ (C.F. / P.IVA _____), nel _____ seguito "Concessionario", rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità Oggetto del presente accordo è la manutenzione (comprensiva della pulizia) della Fioriera/e in oggetto, di seguito denominata "Fioriera", come riportato nella riproduzione fotografica di cui all'**allegato A**.

La Fioriera mantiene le funzioni ad uso pubblico in base alla sua collocazione.

Art. 2 - Clausola di esclusiva generale Al Concessionario viene attribuito il diritto di esclusiva generale della (*eventuale*: allestimento e) manutenzione della Fioriera di cui all'art. 1. AreaBlu s.p.a. si impegna a non inserire loghi o marchi distintivi di altri soggetti ad eccezione di quello della Città di Imola, quale proprietaria della Fioriera, e di AreaBlu s.p.a. che verranno eventualmente posti sul contenitore.

Art. 3- Modalità di esecuzione L'esecuzione della manutenzione deve avvenire secondo quanto previsto nel presente accordo e nel Programma Minimo di manutenzione (**allegato B**).

(*eventuale*: Il Concessionario deve eseguire l'allestimento della Fioriera e la relativa manutenzione secondo quanto previsto nella bozza grafica presentata in fase di offerta (**allegato C**). Eventuali manufatti installati devono essere tolti al termine del presente accordo e la Fioriera deve essere ripristinata nello stato in cui si trovava al momento della sua consegna.)

AreaBlu s.p.a. concede l'utilizzo della Fioriera per l'apposizione di cartelli che riportano il nome del Concessionario con le formule standard "**Il Comune di Imola ringraziaper l'adozione di questa fioriera**". I

cartelli devono essere saldamente fissati al corpo del contenitore ed inamovibili al fine di limitare la possibilità di interventi vandalici. Le dimensioni consentite sono il formato A3 (standard ISO 216) con orientamento “landscape” stampabile su entrambe le facce (come da fac simile di cui all’**allegato D**). I pannelli ed i relativi supporti dovranno essere in acciaio corten, avere bordi arrotondati privi di spigoli vivi e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

É ammessa un’illuminazione specifica nei limiti in cui non provochi disturbo o pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. L’allestimento, i cartelli informativi e la collocazione degli stessi saranno a cura e spese del Concessionario, come pure gli eventuali punti luce realizzati. Il Concessionario si assume le relative responsabilità anche in merito alle norme di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica e del patrimonio comunale.

Il Concessionario si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero di AreaBlu s.p.a. da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

AreaBlu s.p.a. concede la facoltà al Concessionario di inserire il proprio nome nei cartelli informativi che installerà sulla Fioriera per tutta la durata prevista del presente accordo.

Il Concessionario si impegna ad escludere dal proprio logo qualsiasi elemento contenente:

- propaganda di natura politica;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiali pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

a pena di immediata risoluzione dell’accordo.

Per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi si fa riferimento al D.Lgs. n. 30/2005 “*Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della L. n. 273/2002*” e ss.m.ii.

La Fioriera non potrà essere utilizzata per il noleggio periodico a favore di soggetti terzi.

AreaBlu s.p.a. è sollevata da qualsiasi responsabilità di natura civile o penale conseguente allo svolgimento delle attività di promozione e pubblicità da parte del Concessionario.

Per l’eventuale esecuzione degli adempimenti di sistemazione e manutenzione non è dovuto da parte del Concessionario il canone relativo all’occupazione di suolo pubblico per lo spazio e il tempo necessari all’esecuzione e

manutenzione degli stessi, previa comunicazione preventiva e relativa autorizzazione da parte di Area Blu Spa (Art. 23 punto 10 del Regolamento comunale del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici).

Art. 4 – Impegni di AreaBlu s.p.a. AreaBlu s.p.a. si impegna a consegnare la Fioriera entro 15 giorni dalla stipula del presente atto, nello stato in cui si trova. Della consegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio, al fine di individuare lo stato della struttura. AreaBlu s.p.a. in ogni momento potrà effettuare sopralluoghi, onde verificare il corretto adempimento da parte del Concessionario degli obblighi stabiliti a suo carico nel presente atto e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione degli adempimenti ritenuti necessari.

Art. 5 - Impegni del Concessionario La Fioriera è data in consegna al Concessionario con quanto in esso contenuto. Il Concessionario si impegna ad eseguire o a far eseguire quanto previsto nel presente accordo sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico. A tal fine il Concessionario provvede a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione del presente accordo. (*eventuale*: Sono a carico del Concessionario le eventuali spese per i consumi delle utenze, comprese le utenze relative al tratto dal punto di distribuzione al punto di consegna. Il Concessionario si interesterà l'eventuale utenza di allacciamento agli impianti a rete.)

La Fioriera deve essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale di ripresa in consegna da parte di AreaBlu s.p.a..

Il Concessionario si assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente AreaBlu s.p.a.. In caso di danni a strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente durante l'esecuzione degli interventi, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del danno secondo le indicazioni di AreaBlu s.p.a.. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione non prevista nella bozza grafica presentata in fase di partecipazione deve essere preliminarmente autorizzata da AreaBlu s.p.a..

Per tutta la durata dell'accordo il Concessionario sarà responsabile della Fioriera.

Sono inoltre a carico del Concessionario, anche se non espressamente elencate e/o previste nel presente atto, tutte le prestazioni necessarie al completamento ed alla corretta esecuzione degli adempimenti cui si è impegnato, secondo le regole dell'arte.

Il Concessionario deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura di AreaBlu s.p.a., o di altri Enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli

interventi, al ripristino delle zone interessate. AreaBlu s.p.a. si riserva la possibilità di rimuovere o ricollocare le fioriere in occasione di eventi o manifestazioni che richiedano il diverso utilizzo degli spazi pubblici. In tal caso il ripristino ed il ricollocamento delle Fioriera sarà a carico di AreaBlu s.p.a..

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente accordo.

Art. 6 – Durata Il presente accordo ha la durata di anni 3, a partire dalla data della sottoscrizione del presente accordo. Il Concessionario può richiedere il rinnovo per un periodo di ulteriori 3 anni, presentando formale richiesta prima della scadenza della presente convenzione.

Art. 7 - Garanzie e polizza assicurative il Comune garantisce la copertura assicurativa a favore dei beni assegnati, in relazione a furti e/o danneggiamenti, restando a carico degli affidatari ogni responsabilità per danni o cose o persone terze, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione da parte del Concessionario.

Art. 8 - Risoluzione AreaBlu s.p.a. si riserva la facoltà di risolvere di diritto (clausola risolutiva espressa) il presente accordo in qualsiasi momento in caso di inadempimento del Concessionario, in particolare qualora la Fioriera non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive oppure per utilizzi della Fioriera non previsti nella presente convenzione, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo; le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del Concessionario.

Art. 9 - Recesso AreaBlu s.p.a. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente accordo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 10 - Spese e imposte Ogni spesa inerente il presente atto è a carico del Concessionario.

11. Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, le parti rinviano alle altre disposizioni di legge in materia.

Per tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo sarà competente il Foro di Bologna.

11. Allegati:

A – Riproduzione fotografica

B – Programma Minimo di Manutenzione

C – Bozza grafica presentata in sede di gara

D – Fac simile cartello informativo

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo e Data

Firma AREABLU S.P.A.

Firma Concessionario